

## Mediazioni Obbligatorie

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, c.d. mediazione OBBLIGATORIA quando l'azione relativa a una controversia riguarda

- condominio,
- [diritti reali, \\*\\*](#)
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi,
- bancari e finanziari

e:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale

ovvero, quando è delegata dal giudice